

Codice A1414D

D.D. 9 marzo 2022, n. 385

S.R.P. 2.1 "Villa Giada" sita in Fraz. Bessolo - Scarmagno (TO). Revoca sospensione del titolo di accreditamento.



ATTO DD 385/A1414D/2022

DEL 09/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: S.R.P. 2.1 "Villa Giada" sita in Fraz. Bessolo – Scarmagno (TO). Revoca sospensione del titolo di accreditamento.

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 08/03/2019 l'ASL TO4 ha rilasciato autorizzazione al funzionamento e l'attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento come S.R.P. 2.1 per 20 posti letto alla struttura denominata "Villa Giada", sita in Fraz. Bessolo – Scarmagno (TO), via Liun n. 12, in capo alla Soc. Atena Nuove Dimensioni s.r.l.;
- Con D.D. 28 maggio 2019 n. 428 la Regione Piemonte ha accreditato la strutture in oggetto, in capo alla Soc. Atena Nuove Dimensioni s.r.l.;
- Con nota prot. n. 111237 del 17/11/2021, acquisita al protocollo regionale n. 40840 del 17/11/2021 l'ASL TO4 ha trasmesso copia della determinazione n. 666 del 11/11/2021 avente ad oggetto "Struttura "Villa Giada" Fraz. Bessolo di Scarmagno (TO) – Via Liun n. 12. Recepimento del verbale della Commissione di Vigilanza per i presidi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari del 29 ottobre 2021 relativo a sopralluogo effettuato nella stessa data";
- Il Verbale della Commissione di vigilanza del 29/10/2021, evidenziava che all'atto del sopralluogo avvenuto nella medesima data presso la S.R.P. 2.1 denominata "Villa Giada", sita in Fraz. Bessolo – Scarmagno (TO), risultavano presenti 21 utenti, numero non coerente con il titolo autorizzativo in quanto eccedente (+1) la dotazione massima autorizzata pari a 20 posti letto;

Nel medesimo verbale la Commissione di Vigilanza *ha proposto la sospensione del titolo autorizzativo e di accreditamento della S.R.P. 2.1 "Villa Giada" in capo alla Società Atena Nuove Dimensioni s.r.l. sino all'ottemperanza, entro e non oltre 15 giorni successivi alla data del sopralluogo, delle seguenti prescrizioni:*

- ripristino immediato del numero degli ospiti, adeguandolo al titolo autorizzativo e dando

comunicazione all'ASL della sede di trasferimento;

- adeguamento agli standard gestionali organizzativi delle ore offerte dal personale, che sono risultate incongrue rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 e s.m.i.);
- aggiornamento dei PTI degli ospiti, delle cartelle cliniche e dei controlli clinici e di laboratorio relativi alle terapie farmacologiche prescritte;
- sesura di un piano formativo del personale, di cui la struttura risulta sprovvista;
- invio della documentazione relativa alla conformità dei requisiti strutturali risultati carenti ed espletamento delle riparazioni indicate nel verbale di sopralluogo.

- Con la determinazione del Dirigente della S.C. Medicina Legale dell'ASL TO4 n. 666 del 11/11/2021 è stato sospeso il titolo autorizzativo della struttura in oggetto, proponendo la sospensione del titolo di accreditamento;

- Con D.D. n. 1910 del 26 novembre 2021, la Regione Piemonte ha disposto, ai sensi della D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016 e s.m.i., la sospensione del titolo di accreditamento per 20 posti letto della SRP 2.1 denominata "Villa Giada", in capo alla Società Atena Nuove Dimensioni s.r.l., sino all'ottemperanza di quanto prescritto dalla Commissione di Vigilanza dell'ASL TO4 con verbale di sopralluogo del 29 ottobre 2021.

Preso atto che, con verbale del 16/12/2021 recepito con la determinazione della S.C. Medicina Legale dell'ASL TO4 n. 49 del 25/01/2022 (prot. n. 4170/2022 - trasmessa agli uffici regionali per mezzo PEC del 04/02/2022), la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO4 ha verificato l'ottemperanza di quanto prescritto col sopralluogo precedente e ha proposto la revoca della sospensione del titolo autorizzativo e di accreditamento per la SRP 2.1 denominata "Villa Giada", in capo alla Soc. Atena Nuove Dimensioni s.r.l.; con tale Determinazione n. 49 del 25/01/2022 l'ASL TO4 ha revocato la sospensione del titolo autorizzativo della suddetta struttura;

Considerato che:

- nelle more del completamento dell'istruttoria, è stata adottata la D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, che ha approvato la riforma del sistema della residenzialità psichiatrica, revocando parzialmente la D.G.R. n. 30- 1517 del 03/06/2015, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 e s.m.i.; nello specifico, per quanto qui di interesse, l'Allegato A, detta le disposizioni in merito alla sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO delle strutture residenziali psichiatriche.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
- D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021

DETERMINA

- di disporre, ai sensi della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021, la revoca della sospensione del titolo di accreditamento per 20 posti letto della S.R.P. 2.1 denominata “Villa Giada” sita in Fraz. Bessolo – Scarmagno (TO), via Liun n. 12, in capo alla Soc. Atena Nuove Dimensioni s.r.l., di cui alla D.D. n. 1910 del 26 novembre 2021.
- di far carico al Legale Rappresentante della Soc. Atena Nuove Dimensioni s.r.l. di comunicare preventivamente all’ASL TO4 ed alla Regione qualsiasi variazione degli elementi costitutivi dei titoli autorizzativi e di accreditamento, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- di dare atto che l’accreditamento delle strutture comporta l’obbligo per i soggetti gestori di ottemperare a quanto previsto al punto “Effetti giuridici dell’accreditamento” di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 e ad ogni altra disposizione prevista in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Silvia Martinetto